

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

CAPO VI

TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE

Art. 28

(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

- a)** il teatro amatoriale regionale;
- b)** il settore del folclore regionale;
- c)** la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
- d)** la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

- a)** l'Associazione Regionale FITA-UILT;
- b)** l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
- c)** l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
- d)** l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

(5)(6)

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di

cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

(2)(8)

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.

(3)

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.

(7)

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

(1)(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015

- 4** Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015
- 5** Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015
- 6** Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015
- 7** Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 8** Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021